



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"PAOLO BOSELLI"**

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE
PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Raimondo Montecuccoli,12 – 10121 – TORINO – 011 538883
C.F. 80090240013 - Codice Univoco Ufficio: UFBB4S
PEO TOIS052008@istruzione.it - PEC TOIS052008@pec.istruzione.it - <http://www.istitutoboselli.edu.it>

I.I.S. "PAOLO BOSELLI" - TORINO
Prot. 0010575 del 30/08/2021
(Uscita)

Al personale scolastico

Oggetto: obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021

Si comunica che ai sensi dell'art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall'art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021, "dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2".

Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter "il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

A tal fine le SS.LL., a decorrere dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021, prima di essere ammessi a prestare servizio nell'edificio scolastico, esibiranno ogni giorno, al personale espressamente incaricato della verifica dallo scrivente, unitamente a un documento di identità valido, la certificazione verde COVID-19 o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione come previsto dall'art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309. Le modalità di verifica sono stabilite dal c. 4 del citato articolo.

VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE PERSONALE DOCENTE ATA E OGNI ALTRO SOGGETTO che assume la funzione di "Lavoratore" (art 9 ter del DL 111/21 commi 1,2, 5)

VERIFICA certificazione verde COVID-19

➤ LA CERTIFICAZIONE VERDE

Il Certificato verde attesta le seguenti condizioni:

- a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale),
- b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi)
- c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi)

d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).

➤ SOGGETTI "esentati dalla vaccinazione":

coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19 sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo (Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309)

➤ PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 potrà essere realizzata mediante l'utilizzo dell'App "VerificaC19", installata su dispositivo mobile. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Nel pieno rispetto della privacy, **la verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:**

1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,

2. l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App): a) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa, b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia, c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura, 3. in caso di "schermata rossa" il personale non potrà accedere all'istituzione scolastica e dovrà "regolarizzare" la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021)

La verifica E' OBBLIGATORIA e non può essere ovviata con il ricorso all'autocertificazione da parte dell'interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita.

Pure per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente - personalmente o tramite delegato - alla verifica.

➤ VERIFICA QUOTIDIANA DEL QRCode

Allo stato, è nota solo la disciplina procedurale di cui all'**art. 13 del D.P.C.M. 17/6/2021** che prevede la verifica effettuata mediante lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile resa disponibile su apposita piattaforma interistituzionale (<https://www.dgc.gov.it/web/app.html>) La sola modalità possibile al momento, nel rispetto della riservatezza, è quella "ordinaria" sopra descritta.

➤ **MANCATO POSSESSO DI GREEN PASS (escluso esentati)**

In mancanza del green pass, il personale non sarà ammesso in servizio, non potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola e sarà considerato assente ingiustificato; a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro verrà sospeso e non sarà dovuta la retribuzione, né altro compenso o emolumento. A partire dal primo giorno, invece, e per ogni giorno di mancata esibizione del green pass, dallo stipendio verrà sottratta la singola giornata, in quanto assenza non giustificata.

Per quanto sopra detto ed al fine di agevolare le operazioni di controllo, si potranno individuare appositi spazi e ingressi per l'accesso ai locali scolastici.

Si confida nella sensibilità del personale di collaborare con lo svolgimento delle dette operazioni.

Possibili posizioni del personale scolastico rispetto al possesso della certificazione verde Covid -19

Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)	Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)
Guarito da Covid-19	Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)
Esentato dalla vaccinazione	Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)
Personale che non rientra nelle prime tre categorie	Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore)
	Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore

Torino, 30 agosto 2021

La Dirigente Scolastica

Adriana Ciaravella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell' art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993